



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 74212 del 25.06.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.07.2013 relativo alla società **TRIBUTI ITALIA S.p.A.** in Amministrazione Straordinaria per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **TRIBUTI ITALIA S.p.A.** in Amministrazione Straordinaria;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dall' 01.07.2013 al 30.08.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.07.2013, in favore di un numero massimo di 370 unità lavorative, della società **TRIBUTI ITALIA S.p.A.** in Amministrazione Straordinaria, dipendenti presso le sedi site in:

- Regione Basilicata: n. 24 lavoratori, assunti con *part time* medio all' 89,17%;
- Regione Calabria: n. 2 lavoratori;
- Regione Campania: n. 30 lavoratori, assunti con *part time* medio all' 89,25%;
- Regione Emilia Romagna: n. 2 lavoratori;
- Regione Lazio: n. 54 lavoratori, assunti con *part time* medio al 90,56%;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Regione Liguria: n. 49 lavoratori, assunti con *part time* medio al 91,89%;
- Regione Lombardia: n. 9 lavoratori di cui n. 1 che fruisce del trattamento di Cigs in deroga in prima concessione;
- Regione Piemonte: n. 4 lavoratori, assunti con *part time* medio al 78,75%;
- Regione Puglia: n. 121 lavoratori, assunti con *part time* medio all' 84,90%;
- Regione Sardegna: n. 9 lavoratori, assunti con *part time* medio al 85%;
- Regione Sicilia: n. 65 lavoratori, di cui n. 64 lavoratori assunti con *part time* medio all' 88,98% e n. 1 lavoratore che fruisce del trattamento di Cigs in deroga in prima concessione assunto con *part time* al 50%;
- Regione Veneto: n. 1 lavoratore assunto con *part time* al 65%.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione.

La misura del predetto trattamento è ridotta, per n. 368 lavoratori, del 40% per il periodo dall' 01.07.2013 al 30.08.2013.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 995.602,15 (novecentonovantacinquemilaseicentodieci/15).

Codice Fiscale: 027634504109

Matricola INPS: 3415362792

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad 995.602,15 (novecentonovantacinquemilaseicentodie/15) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 29/11/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni